



**Commissario Straordinario per la
bonifica ambientale e rigenerazione
urbana dell'Area di Rilevante Interesse
Nazionale Bagnoli-Coroglio**

DECRETO N. 6 del 22.10.2025

OGGETTO: Attuazione della Convenzione ex artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990 sottoscritta in data 25 e 26/09/2025.

VISTI:

- I. l'art. 33 del D.L. n. 133/2014, conv. L. n. 164/2014 recante la rubrica "Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio" che, alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, ha preposto un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale;
- II. l'art. 2 del DPCM del 15/10/2015, pubblicato sulla GURI Serie generale n. 262 del 10/11/2015, che ha nominato l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, con socio unico Ministero Economia e delle Finanze (in prosieguo semplicemente Invitalia), quale Soggetto Attuatore degli interventi per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio;
- III. il D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021, che ha introdotto all'art. 33 del D.L. n. 133/2014 il comma 11-bis, per cui "il Commissario Straordinario, fino al 31 dicembre 2025, è individuato nel Sindaco pro tempore di Napoli" e la conseguente nomina di cui al D.P.C.M. del 30/11/2021;
- IV. l'art. 14 del D.L. n. 60/2024 convertito con modificazioni dalla L. n. 95/2024 rubricato "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" che ha definito, tra l'altro, gli interventi del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (PRARU), la copertura finanziaria e i relativi cronoprogrammi;
- V. il Protocollo d'Intesa attuativo del citato art. 14, sottoscritto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Commissario Straordinario di Governo in data 15 luglio 2024;
- VI. la Delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica e dello Sviluppo Sostenibile n. 55 dello 01/08/2024, pubblicata sulla G.U. n. 260 dello 06/11/2024, con la quale sono state assegnate le risorse;
- VII. la sentenza del Consiglio di Stato n. 85/2025, pronunciata su ricorso di Deme Environmental n.v. contro il MIT - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata e il Commissario Straordinario del governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Interesse Bagnoli-Coroglio, notificata al Commissario di

Governo in data 7/01/2025, di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 8890/2023, passata in cosa giudicata e facente stato tra le Parti su ricorso di Deme Environmental n.v. contro Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, e nei confronti del Commissario Straordinario del governo per la Bonifica Ambientale e Rigenerazione Urbana dell'Area di Interesse Bagnoli-Coroglio, non costituito in giudizio, notificata in data il 18/10/2023; al contenuto di entrambe le sentenze ci si riporta e abbiassi qui per ripetuto e trascritto;

- VIII. il D.L. n. 96/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2025, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di Sport», che all'art. 7 ha introdotto “*Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup– Napoli 2027»*” definendo, tra l'altro, compiti e funzioni del Commissario Straordinario, del Soggetto Attuatore e della cabina di regia di cui al D.L. n. 133/2014 al fine della necessaria “*realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibilità*”;
- IX. il programma degli interventi infrastrutturali per la 38^a America's Cup 2027, approvato dalla cabina di regia nella seduta del 4/08/2025, la relativa rimodulazione finanziaria dei fondi FSC 21/27 di cui al Protocollo di Intesa del 15/07/2024, nonché l'assenso del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, unitamente al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche per il Sud, formalizzato con nota prot. n. 0003505-P- 06/08/2025;
- X. il parere positivo dell'Avvocatura Generale dello Stato, rilasciato in data 17 luglio 2025, riguardante la Bozza di convenzione da sottoscrivere per l'ottemperanza del giudicato di cui al punto VII;
- XI. gli indirizzi forniti dalla Nota del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), rilasciata in data 16 settembre 2025;
- XII. la Convenzione prot. CSB 1017-P-26/09/2025, sottoscritta in data 25/26 settembre 2025 (di seguito la Convenzione), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALLEGATO 1), tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata (d'ora in poi Provveditorato), il Commissario Straordinario per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli- Coroglio (d'ora in poi Commissario Straordinario), Invitalia e l'operatore economico R.T.I. Deme Environmental N.V. (d'ora in poi RTI DEME), avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di risanamento marino dell'Area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio (ARIN) per effetto delle prescrizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 85/2025, emessa in ottemperanza della precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 8890/2023;

XIII. la nota prot. n. 2025-035 ITALIA–SMO–MOD del 30/09/2025 con la quale la società mandataria del RTI Deme Environmental ha comunicato la costituzione, in data 16/09/2025, della società consortile denominata “Bagnoli Risanamento costiero SCARL”, appositamente costituita dalle imprese riunite per la esecuzione unitaria dei lavori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93 del D.P.R. n. 207/2010; pertanto, i riferimenti soggettivi al RTI Deme contenuti nella “Convenzione” e in questo decreto commissariale relativamente alla esecuzione totale dell’appalto dovranno, in regime di continuità giuridica, ritenersi in capo a Bagnoli Risanamento costiero SCARL quale mero strumento organizzativo.

PREMESSO CHE:

- A. il Commissario Straordinario con nota prot. n. 000091-P-23/01/2025 – in esecuzione delle decisioni del Giudice Amministrativo assunte con le sentenze innanzi indicate – aveva avviato le attività volte alla costituzione di un Tavolo Tecnico con il Provveditorato, competente all’aggiudicazione della procedura di gara, ad evidenza pubblica, risalente al 2010, ed Invitalia, al fine di condividere un percorso per ottemperare al giudicato, partendo dall’assunto cristallizzato irrevocabilmente nel corpo delle sentenze che il progetto “Primo stralcio – Bonifica dei fondali e ripascimento degli arenili” allora redatto da DEME fosse compatibile con il PFTE, posto alla base della nuova gara indetta da Invitalia, e che, per l’effetto, il Provveditorato fosse obbligato alla sottoscrizione del contratto di affidamento con DEME, pur in presenza delle nuove competenze del Commissario Straordinario, titolare, altresì, della fonte di finanziamento. Nel caso di omesso ossequio al dispositivo giurisdizionale entro il termine assegnato, la ricordata sentenza di ottemperanza avrebbe comportato, oltre la nomina di un commissario ad acta, la determinazione delle *astreintes* - in misura adeguata al valore dell’appalto - e la conseguente segnalazione alla Corte dei Conti ai fini dell’accertamento di eventuale responsabilità contabile;
- B. durante lo svolgimento dei lavori del Tavolo tecnico è intervenuta la decisione del Governo italiano di individuare la Città di Napoli quale sede per lo svolgimento della trentottesima edizione della America’s Cup prevista per l’anno 2027, con uno specifico impatto proprio sull’area SIN di Bagnoli- Coroglio e con la necessità di approntare specifici interventi nell’ambito delle già complesse attività di risanamento ambientale;
- C. conseguentemente, il Tavolo tecnico ha provveduto a delineare un percorso amministrativo che ha portato alla redazione della Convenzione, in considerazione dei tempi ristrettissimi per la realizzazione della “38a America’s Cup - Napoli 2027”, nonché della sovrapponibilità – anche in termini anticipatori – delle opere da realizzarsi a mare e a terra per gli obiettivi specifici del risanamento ambientale. Le Parti coinvolte hanno, pertanto, definito le necessarie azioni procedurali e operative da adottare, sul presupposto che gli interventi a mare per la realizzazione dell’evento velico (Progetto AC38), relativo ad opere già previste dal progetto dell’intervento prioritario di bonifica complessivo (di cui talune temporanee e reversibili),

anticipino - con i necessari adeguamenti e le opportune varianti (anche conseguenti allo *ius superveniens*) - l'assetto finale del progetto di risanamento marino già affidato, come indicato dal Giudice Amministrativo;

D. la Convenzione più in dettaglio:

- riconosce che l'unica possibile modalità di ottemperanza al giudicato amministrativo dovesse presupporre necessariamente un subentro del Commissario, con l'ausilio di Invitalia, nella posizione giuridica già ricoperta dal Provveditorato nella contrattualizzazione con DEME per l'affidamento dell'appalto bandito nell'anno 2010, con procedura ad evidenza pubblica, dal Provveditorato avente a oggetto "*La progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori necessari per la rimozione della colmata a mare e bonifica dei fondali dell'area marino costiera del Sito di Interesse Nazionale Bagnoli – Coroglio nel Comune di Napoli – Primo stralcio bonifica dei fondali*";
- definisce il Progetto AC38 quale stralcio funzionale in variante, tecnicamente coerente e sussumibile con il progetto originariamente redatto da DEME ed oggetto della ottemperanza al giudicato amministrativo, quale anticipazione delle opere previste per il risanamento marino dell'ARIN. Ciò in coerenza con il Programma degli interventi infrastrutturali approvato nella citata Cabina di Regia del 04/08/2025;
- stabilisce, per quanto riguarda l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione medesima, che il completamento del Progetto, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 85/2025 e per quanto ivi stabilito, sia definito a valle dei successivi aggiornamenti del medesimo programma anche mediante successivi Contratti Attuativi della Convenzione, fino a concorrenza del valore complessivamente stimato nella Convenzione medesima.

CONSIDERATO CHE:

- α) l'individuazione da parte del Governo italiano della Città di Napoli quale sede per lo svolgimento della trentottesima edizione della America's Cup prevista per l'anno 2027, e in particolare del sito di Bagnoli quale base logistica dei *team (technical Base Area)*, costituisce un ulteriore fattore di sviluppo e accelerazione del risanamento ambientale e della rigenerazione urbana, stante l'anticipazione degli interventi di risanamento marino ivi previsti e contenuti nel Progetto AC38, qualificati dal legislatore di *pubblica utilità, estrema urgenza ed indifferibilità*;
- β) la cristallizzazione della posizione giuridica dell'operatore RTI DEME, già aggiudicatario in forza del decreto provveditoriale n. 18470 del 10/06/2014, come valutato dal giudicato di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 85/2025 e l'intrinseco ed ineludibile collegamento tra le opere originariamente affidate e quelle ulteriori oggi necessarie per la realizzazione dell'evento velico, consentono di raggiungere tempestivamente il completamento dei lavori, garantendo, anche al termine dell'evento, il mantenimento di opere infrastrutturali che restituiscano alla cittadinanza l'accesso al mare, con largo anticipo sul cronoprogramma dei lavori di bonifica.

RILEVATO CHE:

- a) l'art. 5 della Convenzione (recependo e facendo proprie le disposizioni negoziali dell'originario appalto del 2010) affida a DEME la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi del progetto di risanamento e bonifica a mare che interessa il Sito di Interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio (NA), di cui gli interventi infrastrutturali ex art. 7, comma 3, del D.L. n. 96/2025, ovvero il Progetto AC38, costituiscono stralcio funzionale in variante del Progetto 2010, già oggetto di aggiudicazione in data 10.06.2014 in favore del medesimo raggruppamento;
- b) la straordinarietà degli eventi e l'urgenza di provvedere agli interventi prettamente operativi, relativi allo stralcio funzionale AC38, hanno determinato il ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 93, co. 2, D.Lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* applicabile al rapporto contrattuale con il RTI DEME, che consente l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso (e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lett. a), b) e c), della norma);
- c) l'indicata progettazione esecutiva, o i suoi stralci, dovranno conformarsi agli obiettivi di bonifica e di risanamento indicati nel PRARU, in coerenza con il Programma degli interventi infrastrutturali approvato nella citata Cabina di Regia del 04/08/2025, comunque previa approvazione in conferenza dei servizi ex art. 33, comma 9, del D.L. n. 133/2014;
- d) l'art. 8 della Convenzione, in ossequio alle disposizioni introdotte dall'art. 7, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 96/2025, conv. con mod. dalla L. 8 agosto 2025, n. 119, prevede che le funzioni di RUP ai fini dell'esecuzione dei Contratti Attuativi saranno svolte da Invitalia, in qualità di Soggetto Attuatore, compresa, altresì, la Direzione Lavori, quest'ultima mediante operatore economico già individuato dallo stesso Soggetto Attuatore.

RITENUTO NECESSARIO:

- i. ricorrere ai poteri straordinari di cui è dotato il Commissario (che può operare, ai sensi dell'art. 33, comma 11-bis, del D.L. n. 133/2014, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea), e ciò in ragione di tutto quanto sopra evidenziato, stante la natura strategica, indifferibile e urgente delle opere di cui al Progetto AC38, al fine di garantire il perseguimento del superiore interesse pubblico, sia, nel più breve termine, per la tenuta e riuscita dell'evento internazionale, sia, nel medio e lungo termine, per la restituzione alla cittadinanza dell'accesso al mare, considerati altresì i tempi stringenti che residuano alla predisposizione della *Technical Base Area* (giugno 2026);
- ii. segnalare, avendo sottoposto la fattispecie concreta alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (come imposto dal giudice amministrativo secondo il principio *tempus regit actum*), le disposizioni

legislative che, rispetto al contesto normativo di riferimento, risultino inapplicabili (anche per impossibilità sopravvenuta), che riguardino fasi procedurali già consumate o che, per altre causali, non siano compatibili con il caso di specie; ciò al fine di delineare in trasparenza il quadro derogatorio delle norme in oggetto e, nel contempo, di definire un adeguato, speciale, legittimo, corpo regolatorio *extra ordinem* della materia al vaglio, in linea con gli indirizzi dell'Anac (nota del 16/09/2025 ricordata al precedente punto "XI");

- iii. che le procedure finanziarie e contabili, inerenti le opere sull'ARIN Bagnoli-Coroglio, per tutto quanto attiene le anticipazioni, i pagamenti, la rendicontazione e la fiscalità della fase esecutiva dei lavori oggetto degli stralci funzionali di cui al Progetto AC38 e del completamento del risanamento marino siano assicurate dal Commissario e determinate sulla base della fonte finanziaria utilizzata, così come disciplinate dalla delibera CIPESS n. 55 del 1 agosto 2024;
- iv. approvare lo schema trilaterale di Contratto Attuativo (ALLEGATO 2) e tutto l'articolato nello stesso richiamato, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

per tutto quanto sopra premesso che si intende di seguito ripetuto e trascritto, il Commissario Straordinario

DECRETA

1. di conferire piena e definitiva efficacia alla Convenzione ex artt. 11 e 15 della L. n. 241/1990 sottoscritta in data 25/09/25 dal Provveditorato e in data 26/09/2025 dalle altre Parti, approvandone e ratificandone, ai sensi dell'art. 16, integralmente tutte le disposizioni, le premesse e gli allegati;
2. di dare atto dell'affidamento a RTI DEME della progettazione esecutiva e dell'esecuzione degli interventi di risanamento e bonifica a mare che interessano il sito di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio (NA), di cui gli interventi infrastrutturali ex art. 7 comma 3, del D.L. n. 96/2025 convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2025, qualificati quale stralcio funzionale in variante del Progetto 2010, già oggetto di aggiudicazione in data 10/06/2014, secondo le modalità indicate all'art. 5.1 della Convenzione ed a seguito della sottoscrizione dei contratti attuativi ivi previsti, da redigere secondo lo schema allegato al presente decreto;
3. di approvare, pertanto, lo schema trilaterale di Contratto Attuativo (ALLEGATO 2) e tutto l'articolato nello stesso richiamato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. di autorizzare, se del caso, i Sub Commissari e/o i Dirigenti della Struttura Commissariale, anche disgiuntamente tra loro, in esito all'affidamento di cui al precedente punto 2, alla firma dei Contratti Attuativi, con facoltà di apportare adeguamenti e modifiche ritenuti necessari, pur nel rispetto degli aspetti sostanziali, secondo lo schema allegato al presente Decreto che sarà, altresì, sottoscritto per quanto di competenza di Invitalia, in ragione delle funzioni ad esso attribuite con il presente atto e derivanti da quanto disciplinato dall'articolo 7 comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 96/2025;

5. di dare atto, richiamando l'art. 7.1 della Convenzione ed il relativo allegato n. 6, che il valore complessivo degli interventi, a seguito delle attività poste in essere dal Provveditorato e dallo studio di fattibilità redatto dai progettisti, è complessivamente ad oggi stimato per circa € 220.000.000 (duecentoventimilioni/00): pertanto, entro tale valore dovranno essere contenute le opere dettagliate nelle progettazioni esecutive che l'operatore economico dovrà redigere. Detto importo, che graverà complessivamente sui fondi FSC 21/27 del Programma di risanamento di Bagnoli, verrà liquidato secondo quanto previsto dall'art. 7 dello schema di Contratto Attuativo;
6. di dare atto che il Commissario Straordinario, beneficiario del trasferimento delle somme di cui al Protocollo d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, opera per il tramite del Soggetto Attuatore Invitalia S.p.A.;
7. di dare atto, altresì, che lo stralcio funzionale relativo ad AC38 sarà redatto in conformità con gli obiettivi di bonifica e di risanamento indicati nel PRARU e in coerenza con il Programma degli interventi infrastrutturali approvato nella citata Cabina di Regia del 04/08/2025;
8. di sottoporre, per il tramite del Soggetto Attuatore, il progetto esecutivo di cui al precedente punto 7, redatto da RTI DEME, all'approvazione in Conferenza di Servizi di cui all'art. 33, D.L. n. 133/2014;
9. di prendere atto che la normativa applicabile al rapporto contrattuale è quella *ratione temporis*, di cui al D.Lgs. n. 163/2006, in quanto compatibile e fatte salve le deroghe di seguito specificate;
10. di derogare, per il Progetto AC38, ed in ragione dell'urgenza stabilita dall'art. 7 comma 3, del D.L. n. 96/2025 convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2025 e dei poteri attribuiti a questo Commissario Straordinario, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006, PARTE II, TITOLO I, Capo V - Principi relativi all'esecuzione del contratto, nonché alle disposizioni contenute nella PARTE IV - Contenzioso, disponendo l'applicazione delle corrispondenti disposizioni contenute nel Codice vigente di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., anche con riferimento alle norme sul Collegio Consultivo Tecnico e sul contenuto minimo del Progetto Esecutivo di cui all'Allegato I.7 al medesimo D.Lgs. n. 36/2023 per quanto compatibile;
11. di applicare la disciplina dell'art. 14 del D.L. n. 60/2024 conv. con modificazioni dalla L. n. 95/24 e dalla delibera CIPRESS n. 55 del 1/08/2024 per le procedure finanziarie e contabili, inerenti le opere sull'ARIN Bagnoli-Coroglio, per tutto quanto attiene le anticipazioni, i pagamenti, la rendicontazione e la fiscalità della fase esecutiva dei lavori oggetto degli stralci funzionali di cui al Progetto AC38 e del completamento del risanamento marino;
12. di trasmettere il presente Decreto a Invitalia, che in qualità di Soggetto Attuatore darà esecuzione ai Contratti Attuativi predisposti secondo lo schema allegato, svolgendo le funzioni di RUP, mentre la Direzione Lavori e il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, saranno svolte anche per il tramite dell'operatore economico già individuato dal medesimo Soggetto Attuatore;
13. che, in deroga all'art. 112, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06, il RUP incaricato da Invitalia proceda alla consegna in via di urgenza dei lavori relativi al Progetto Esecutivo, di cui alla nota "Progetto Esecutivo degli interventi propedeutici e di sicurezza con relativo PSC" di RTI DEME prot. n. 2025-

043-6312-CMA-MOD del 07/10/2025, acquisita al prot. CSB-0001076-A-08/10/2025, relativa alle “Opere di Cantierizzazione – Prima Fase” funzionali allo svolgimento dell’evento “38th America’s Cup” nell’ambito del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) dell’area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio, nonché delle successive integrazioni contenute nella nota "Integrazione PE di Cantierizzazione - opere di manutenzione scogliera di delimitazione colmata esistente" - di RTI DEME prot. n. 2025-046-6312-CMA-MOD del 20/10/2025, acquisita al prot. CSB-0001150-A-20/10/2025, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto attuativo, previa:

- i. approvazione delle opere ai sensi dell’art. 33, comma 10, del D.L. 133/2014;
 - ii. espletamento dei necessari adempimenti ai fini della sicurezza propedeutici all’avvio dei lavori; e sulla base di un importo massimo presunto dei lavori di euro 51.953.372,06, oltre IVA e al lordo del ribasso d’asta di cui all’aggiudicazione del 10/06/2014 per l’esecuzione del Progetto 2010;
14. che l’importo contrattuale delle opere di cui al precedente punto 13, ivi inclusa la relativa aliquota di costi della sicurezza, saranno definiti a valle della conclusione della verifica del progetto ai sensi dell’art. 112 del D. Lgs. n. 163/06 e delle pertinenti disposizioni del DPR n. 207/2010 e sulla base dell’atto formale di *validazione o non validazione* del progetto da parte del RUP di Invitalia, ai sensi dell’art.55, del DPR n. 207/2010;
 15. che il RUP liquidi, secondo le disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. n. 36/23, l’anticipazione a seguito dell’effettivo avvio dei lavori;
 16. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario Straordinario (<https://commissari.gov.it/bagnoli/>) e di Invitalia nella sezione “Progetto Bagnoli”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

Elenco Allegati:

1. Convenzione prot. CSB 1017-P-26/09/2025, sottoscritta in data 25/26 settembre 2025;
2. Schema trilaterale di Contratto Attuativo.

Il Commissario Straordinario
Gaetano Manfredi
firmato digitalmente

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005).